

REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/93 DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 1993**

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2634/93⁽⁵⁾;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo

d'acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la categoria A, non è dato seguito alla centesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 236,45 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 2 782 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 34.